

Delibera n. 97
del 29/04/2021

Oggetto: Affidamento per la fornitura del servizio di accesso alla piattaforma SCIVAL

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;

VISTO il regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia;

VISTO il Programma triennale delle attività 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020;

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020;

VISTO che per la realizzazione dei compiti che le sono assegnati, l’Area Valutazione delle Ricerca dell’ANVUR ha la necessità di avvalersi di almeno una piattaforma internazionale contenente dati in campo bibliometrico e scientometrico;

CONSIDERATO che le due principali piattaforme internazionali sono SCIVAL di proprietà della società ELSEVIER e InCites di proprietà della società CLARIVATE;

RITENUTO ai fini dell'individuazione della piattaforma maggiormente rispondente alle esigenze dell'ANVUR effettuare un approfondimento sulle caratteristiche evidenziando i punti di forza e di debolezza delle stesse;

VISTA la nota tecnica fornita dal dirigente dell'Area Valutazione della ricerca che riporta una analisi comparativa con riferimento ai seguenti parametri:

- a) copertura dati e range temporale;
- b) unità analisi;
- c) gruppi di metriche;

PRESO ATTO delle valutazioni riferite alla piattaforma SCIVAL, con riferimento ai moduli "Benchmark" e "Overview" offerti da ELSEVIER e di quelle riferite alla piattaforma InCite di CLARIVATE;

CONSIDERATO che dall'analisi emerge che il servizio fornito da ELSEVIER (SCIVAL) è più completo dal punto di vista della copertura citazionale e delle metriche disponibili rispetto a quello fornito da CLARIVATE (InCite) che si distingue solo per una maggiore profondità storica rispetto a SCIVAL (1980 – oggi vs 1996 – oggi);

CONSIDERATO che ELSEVIER offre anche l'utilizzo di servizi di supporto, assistenza e formazione all'uso della piattaforma, attraverso canali telefonici e telematici dedicati;

ACQUISITE le proposte commerciali da parte di ELSEVIER (proposta triennale) e da parte di CLARIVATE (proposta annuale) articolate come segue:

a) ELSEVIER

- I anno € 15.000, oltre IVA, Modulo Benchmarking; € 16.400, oltre IVA, con "Overview";
- II anno € 15.300, oltre IVA, Modulo Benchmarking; € 16.728, oltre IVA, con "Overview";
- III anno € 15.606, oltre IVA, Modulo Benchmarking; €17.062,56, oltre IVA, con "Overview";

b) CLARIVATE

- I anno € 15.000, oltre IVA;

CONSIDERATO altresì che la proposta triennale di ELSEVIER prevede anche prima della scadenza di ogni anno, la possibilità di non procedere al rinnovo del servizio;

RITENUTO che l'offerta della società ELSEVIER per le motivazioni suesposte e dettagliate nella nota tecnica del dirigente dell'Area Valutazione della Ricerca meglio risponda alle esigenze dell'ANVUR;

ACQUISITE da parte della società ELSEVIER le autocertificazioni concernenti il possesso dei requisiti a contrarre con le PA di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016;

RITENUTO di procedere all'affidamento per una durata triennale, ferma restando la possibilità di non procedere al rinnovo annuale del servizio;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti per importi fino ad € 40.000 anche prescindendo dalla richiesta di preventivi ad almeno due operatori;

VISTO che il suddetto articolo del codice dei contratti pubblici, ad oggi, è derogato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, articolo 1, commi 1 e 2 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni con la legge n. 120 del 10 settembre 2020, che prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisizione di servizi e forniture per importi fino ad un massimo di € 75.000 secondo quanto di seguito riportato:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; omissis....”

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 50.190,56, più Iva di Legge, e dunque pari complessivamente a € 61.232,48 trova copertura sul capitolo 104042 “*Accesso a banche dati e pubblicazioni on line*” Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.05.003:

DELIBERA

1. E' affidata alla Società ELSEVIER, con sede in Olanda, la fornitura del servizio di accesso alla banca dati SCIVAL per la durata di tre anni per un importo di € 50.190,56, oltre IVA;
2. La spesa complessiva pari a € 61.232,48 trova copertura sul capitolo 104042 “*Accesso a banche dati e pubblicazioni on line*” del bilancio di previsione 2021;
3. Il Direttore procederà alla stipula del contratto con la società ELSEVIER;
4. Il dott. Valter Brancati è responsabile del procedimento, mentre il dott. Marco Malgarini è il responsabile dell'esecuzione del contratto;
5. E' disposto che la presente delibera sia pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito ANVUR.

IL SEGRETARIO

*Dott. Daniele Livon

IL PRESIDENTE

*Prof. Antonio Felice Uricchio